



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE**

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI
LAUREA**

INTERATENEO IN ASSISTENZA SANITARIA

(approvato da Consiglio di Dipartimento del 09/04/2024)

Classe di laurea L/SNT4

DM 270/2004, art. 12

SOMMARIO

Art. 1	Finalità generali del Corso di Laurea	2
Art. 2	Obiettivi formativi specifici, risultati di apprendimento attesi e sbocchi occupazionali	2
Art. 3	Organi /Strutture del Corso di Laurea	2
Art. 4	Requisiti di ammissione	5
Art. 5	Verifica della preparazione iniziale (VPI) e degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA)	5
Art. 6	Tipologia delle forme didattiche adottate	6
Art. 7	Sistema di tutorato	6
Art. 8	Attività formative professionalizzanti di tirocinio	7
Art. 9	Frequenza del Corso di Studio	7
Art. 10	Prove di profitto	8
Art. 11	Piano degli studi	9
Art. 12	Impegno orario delle attività formative e di studio individuale	9
Art. 13	Propedeuticità	10
Art. 14	Acquisizione delle competenze linguistiche - lingua inglese	10
Art. 15	Mobilità internazionale degli studenti	11
Art. 16	Iscrizione a singoli corsi di insegnamento	11
Art. 17	Trasferimento di studenti proveniente da altri corsi di studio e riconoscimento crediti formativi	11
Art. 18	Prova finale e conseguimento del titolo di laurea	11
Art. 19	Sperimentazione	13
Art. 20	Sito web del Corso di Laurea	13
Art. 21	Entrata in vigore del presente Regolamento	13
Art. 22	Norme finali e transitorie	13

PREMESSA

1. Presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute dell'Università degli Studi di Trieste ed il Dipartimento di Area Medica dell'Università degli Studi di Udine è istituito il Corso di Laurea (CL) InterAteneo in Assistenza Sanitaria (AS), abilitante alla professione di Assistente Sanitario, di durata triennale (Professioni Sanitarie della Prevenzione – classe L/SNT 4), ai sensi del decreto Interministeriale 19 febbraio 2009.
2. La sede amministrativa del CdL, almeno in fase di prima applicazione, è l'Università degli Studi di Trieste.
3. Il CdL in Assistenza Sanitaria favorisce pari opportunità tra le sedi nell'accesso alle risorse didattiche, tecnologiche, di tirocinio agli studenti, ai docenti ed ai tutor didattici; assicura la valutazione qualitativa e quantitativa dei risultati di apprendimento, tenendo conto anche della soddisfazione degli studenti e degli stakeholders, promuovendo la sperimentazione didattica.

Art. 1

Finalità generali del Corso di Laurea

Il presente regolamento didattico del Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria (AS), definisce l'articolazione formativa e gli altri aspetti organizzativi del Corso di Laurea (CdL), ai sensi di quanto previsto dall' art.12, comma 1, del D.M. n.270/2004 e dai Regolamenti Didattici dei due Atenei.

Il corso di Laurea mira a fornire le conoscenze e competenze necessarie all'esercizio della professione così come disciplinato dal profilo dell'Assistente Sanitario stabilito dal Decreto n. 69 del 17 gennaio 1997 come disciplinato dalla declaratoria dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Rapporti tra SSN e Università) s.m.i., ai sensi della legge 26 febbraio 1999, n. 42 e ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251 art. 4 (Professioni Tecniche della Prevenzione).

Art. 2

Obiettivi formativi specifici, risultati di apprendimento attesi e sbocchi occupazionali

Gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e i risultati di apprendimento attesi sono riportati nella tabella B2 allegata al Regolamento didattico.

Gli sbocchi occupazionali e professionali sono descritti nell'allegato A del Regolamento didattico.

Art. 3

Organi/Strutture del Corso di Laurea

1. Sono **organi/strutture del Corso di Laurea** Interateneo in Assistenza Sanitaria:
 - a. Il Coordinatore (C);
 - b. Il Vice Coordinatore (VC);
 - c. Il Responsabile delle Attività Formative Professionalizzanti (RAFP);
 - d. La Commissione Didattica (CD);
 - e. La Commissione di Assicurazione della Qualità/Gruppo di Riesame;
 - f. Il Consiglio del Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria (CCL).
 - g. Il Comitato di Indirizzo.
 - h. I Coordinatori didattici di anno (CDA)
 - i. I Coordinatori didattici di Insegnamento (CDI)

- a. Il **Coordinatore** è eletto dal CCL tra i Professori ed i Ricercatori di ruolo a tempo pieno, nel rispetto degli Statuti e dei Regolamenti dei due Atenei e delle norme sull'incompatibilità della carica di cui alla normativa vigente. Il Coordinatore convoca e presiede le riunioni del Consiglio del Corso di Laurea, rappresenta il Corso di Laurea e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Corso di Laurea.
- b. Il **Vice Coordinatore** è nominato dal CCL, su indicazione del Coordinatore, tra i Professori ed i Ricercatori di ruolo a tempo pieno, nella sede del Corso diversa da quella di afferenza del Coordinatore, nel rispetto degli Statuti e dei Regolamenti dei due Atenei. La durata dell'incarico del Vice-Coordinatore coincide con quella del Coordinatore. Coadiuvava il Coordinatore in tutte le sue funzioni e ne assume i compiti in caso di impedimento. Svolge la funzione di Segretario del CCL.
- c. Per assicurare la programmazione, il coordinamento e la valutazione dell'efficacia delle attività formative pratiche e di tirocinio è individuata la figura del **Responsabile delle Attività Formative Professionalizzanti (RAFP)**. Il RAFP combina competenze organizzative e didattiche ed assume la responsabilità delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio. Il RAFP è, a parità di curriculum, prioritariamente un dipendente del SSR o dell'Università, appartenente allo specifico profilo professionale. Il RAFP, scelto tra i tutor didattici del corso di laurea, è nominato dal Consiglio di Corso di Laurea su proposta motivata del Coordinatore. La nomina, la durata dell'incarico e le funzioni del RAFP vengono disciplinate dal vigente Protocollo d'intesa per la formazione delle classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie.
- d. La **Commissione Didattica (CD)** è composta dal Coordinatore, dal Vice-Coordinatore, dal RAFP, e dai Coordinatori Didattici di Anno. Il Coordinatore può integrare la CD con non più di tre membri, scelti tra i Docenti di ruolo ed i ricercatori, ai quali possono essere attribuite specifiche deleghe. Della Commissione Didattica fanno parte, di diritto, il Coordinatore uscente, per un anno, ed il Coordinatore subentrante, allorché eletto. La CD è nominata annualmente dal CCL su proposta del Coordinatore. La CD, di norma, viene convocata dal Coordinatore o, su suo mandato, dal VC, oppure su richiesta di almeno due terzi dei membri della Commissione stessa. Si occupa della gestione delle pratiche studenti, della programmazione temporale della didattica, della proposta di revisione del piano di studio; coordina e sostiene i lavori dei Responsabili didattici (Coordinatori) d'Insegnamento; elabora anche proposte di attività didattiche opzionali ed ha funzioni istruttorie nei confronti del CCL. Per i trasferimenti in ingresso, provvede a valutare le pratiche pervenute definendo l'anno di ammissione confrontando il piano di studio effettuato rispetto a quello vigente e sulla base dei posti disponibili. Prima dell'inizio di ogni anno accademico (A.A.) propone al CCL la composizione delle Commissioni degli esami di profitto. In situazioni d'urgenza può assumere decisioni sub-condizione che saranno successivamente sottoposte al CCL.
- e. La **Commissione per l'Assicurazione della Qualità/Gruppo di Riesame unico** La Commissione per l'Assicurazione della Qualità/Gruppo di Riesame unico è costituita dal Coordinatore, dal Vicecoordinatore, dal RAFP, dai docenti responsabili d'anno ed eventuali altri docenti identificati dal CCL e da almeno uno studente del CL. E' coinvolta nella fase di (ri)progettazione e di gestione del CdS; monitora i dati relativi al CdS (attività didattiche e servizi di supporto); supporta il coordinatore nell'analisi degli indicatori di prestazione del CdS e nella compilazione della SMA; svolge il Riesame ciclico del CdS, individuando i punti di forza e di debolezza, e le azioni di miglioramento e verificandone la corretta attuazione nei confronti di tutte le parti interessate.
- f. Il **Consiglio di Corso di Laurea del CdLAS** è composto da tutti i Docenti che svolgono attività di insegnamento nel Corso di Laurea e dai Rappresentanti degli/delle studenti/studentesse, eletti ogni due anni tra tutti gli iscritti al corso.

Il CCLAS esercita le seguenti funzioni

- conferma o propone ai Dipartimenti le modifiche al presente Regolamento;
- propone al Dipartimento lo sviluppo dell'offerta didattica del Corso di Laurea;
- organizza e disciplina le attività di tutorato;
- si esprime sulle pratiche degli studenti;
- propone ai Dipartimenti le commissioni per la prova finale.
- espleta eventuali altri compiti a esso delegati dai Regolamenti degli Atenei di Trieste e di Udine.

Nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti/Statuti degli Atenei di Trieste e di Udine, è possibile prevedere la partecipazione alle sedute del Consiglio di Corso di Laurea in via telematica.

Il Coordinatore o, su suo mandato o per suo impedimento, il Vice Coordinatore, convoca il CCLAS, almeno tre volte l'anno. Il Coordinatore convoca il Consiglio, di norma, almeno sette giorni prima della seduta, mediante nota, inviata per posta elettronica, indirizzata ai membri del CCLAS. La convocazione deve indicare data, ora e sede di riunione, nonché l'ordine del giorno. Il Coordinatore convoca, inoltre, il CCLAS, in seduta straordinaria, su richiesta di almeno la metà dei componenti della CD o di almeno il 25% dei componenti del CCLAS.

g. Il **Comitato di Indirizzo** è istituito dal Consiglio di Corso di Laurea ed è composto da una rappresentanza di Docenti e da esponenti del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con compiti consultivi attinenti alla definizione e alla modifica dei percorsi formativi e al monitoraggio degli sbocchi occupazionali. Viene convocato, con cadenza quanto meno annuale, dal Coordinatore del CdL.

h. I **Coordinatori didattici di anno** (CDA) sono responsabili della progettazione della didattica di anno e del suo efficace coordinamento, del mantenimento delle relazioni con i rappresentanti degli studenti e con i Coordinatori Didattici di Corso di Insegnamento, i docenti dei moduli al fine di assicurare le migliori condizioni anche organizzative per uno svolgimento efficace della didattica.

Sono designati dal CCLI tra i docenti tutori didattici su proposta del RAFFP.

i. I **Coordinatori Didattici di Insegnamento** (CDI) sono nominati su proposta del Coordinatore per ogni insegnamento.

Il Coordinatore Didattico di Insegnamento assolve alle seguenti funzioni:

- Predisporre annualmente il programma integrato delle attività didattiche, completo di contenuti e indicazioni per lo studio individuale facendo esplicito riferimento alle competenze attese ed ai Descrittori di Dublino affinché gli studenti possano comprendere il contributo specifico dell'insegnamento;
- Coordina il contributo offerto dall'insegnamento di cui è responsabile con gli altri insegnamenti del CDL al fine di sviluppare e promuovere l'integrazione verticale ed orizzontale del curriculum;
- Elabora e presenta il contratto formativo agli studenti esplicitando le metodologie di esame e i livelli di accettabilità delle performance attese;
- Guida e facilita l'apprendimento degli studenti ponendosi come interfaccia tra i singoli docenti dei moduli;
- Valuta l'ammissibilità degli studenti alle prove di profitto in base agli obblighi di frequenza raggiunti;
- Presiede le prove di profitto dell'insegnamento di cui è responsabile e verbalizza gli esiti;
- Interviene su richiesta degli studenti per risolvere eventuali problemi;
- Assicura, nei confronti del Consiglio del CdL, la regolare conduzione di tutte le attività didattiche previste.

- Garantisce il monitoraggio della qualità formativa offerta e, se necessario, apporta modifiche e riprogetta le integrazioni con gli altri insegnamenti;
- Propone e/o applica interventi di miglioramento della qualità dell'insegnamento sulla base delle richieste degli studenti, della Commissione di Assicurazione della Qualità unica/Gruppo di riesame unico, e/o della Commissione Paritetica.

Art. 4 **Requisiti di ammissione**

1. L'accesso al CdS è programmato a livello nazionale ai sensi della normativa vigente.
2. Il numero massimo degli studenti/delle studentesse iscrivibili al CdS è determinato annualmente con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca sulla base delle indicazioni di fabbisogno regionale, delle esigenze sanitarie nazionali.
3. Sono ammessi al corso di laurea in Assistenza Sanitaria gli studenti in possesso del Diploma di Scuola Secondaria Superiore, o di titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo.
4. L'accesso al CdS è subordinato al superamento di una prova di ammissione, finalizzata alla verifica del possesso di adeguata preparazione iniziale secondo modalità definite annualmente nel Manifesto degli Studi che recepisce le disposizioni del Decreto Ministeriale relativo alle modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico di riferimento.
5. L'iscrizione al test d'ingresso si effettua attraverso la procedura presente sul sito web dell'Ateneo.
6. L'immatricolazione avviene sulla base della graduatoria risultante dalla prova di ammissione.

Art. 5 **Verifica della Preparazione Iniziale (VPI)** **e degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)**

1. La verifica della preparazione iniziale (VPI) è obbligatoria per tutti gli immatricolati al 1° anno di corso ed è finalizzata ad accertare il possesso delle conoscenze preliminari. La VPI viene verificata attraverso la prova di ammissione. La disciplina oggetto di VPI è Biologia. Ai sensi delle medesime disposizioni, gli studenti che abbiano superato la prova di ammissione ma che sulla base del punteggio riportato non raggiungano il livello minimo di preparazione iniziale relativamente alle discipline indicate saranno immatricolati con gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), da soddisfare nel primo anno di corso secondo le modalità indicate nel regolamento del CdL.
2. In particolare, tale obbligo aggiuntivo sarà definito sulla base di una statistica effettuata con i risultati conseguiti nella prova parziale dai candidati che risulteranno vincitori nella formulazione della prima graduatoria. Il criterio che definisce tale carenza è rappresentato da un punteggio uguale o inferiore al 25% del punteggio massimo nelle prove parziali delle materia individuata per la VPI (Biologia): tutti coloro che avranno conseguito in tale disciplina un punteggio uguale o inferiore al minimo stabilito, saranno immatricolati con obbligo formativo aggiuntivo. Tale valore sarà preso come riferimento anche per calcolare l'eventuale OFA dei potenziali candidati ripescati nelle fasi successive alla prima graduatoria.
3. Gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) devono essere assolti durante il primo anno di corso,

anche attraverso l'attivazione di piani di recupero personalizzati sotto la responsabilità del docente e/o la frequenza di specifici corsi di recupero anche di tipo telematico a discrezione del CdL.

4. Previo adempimento dei piani di recupero personalizzati individuati dal docente responsabile, gli OFA si considerano assolti tramite il superamento dell'esame di profitto dell'Insegnamento contenente il modulo oggetto di valutazione.
5. La mancata attestazione del recupero degli OFA non consente allo studente l'iscrizione regolare ad anni successivi al primo, pertanto chi non avrà assolto il proprio obbligo sarà iscritto in qualità di fuori corso nell'anno accademico successivo.

Art. 6

Tipologia delle forme didattiche adottate

La modalità di svolgimento degli Insegnamenti e delle altre attività formative del CL in AS sono definite dal CCL e prevedono le seguenti metodologie didattiche:

- a) Convenzionale (didattica frontale): le lezioni si svolgono in presenza e devono essere comunque registrate;
- b) e-learning;
- c) tutoriale (esercitazioni/laboratori, individuali, a piccolo o a grande gruppo): esercitazioni in piccolo gruppo con applicazione guidata; video, simulazioni, dimostrazioni di immagini, schemi e materiali, grafici; costruzione di mappe cognitive; discussione di casi in sottogruppi con presentazioni in sessioni plenarie sotto la guida del docente/tutor didattici;
- d) seminariale (mono-multidisciplinari);
- e) experience based learning (EBL): esperienze supervisionate da tutori di tirocinio in diversi contesti assistenziali e con progressiva assunzione di autonomia e responsabilità.

Art. 7

Sistema di tutorato

1. Il Consiglio di CdLAS, su proposta integrata del Responsabile delle Attività Formative Professionalizzanti, definisce gli obiettivi formativi da conseguire mediante le attività di didattica tutoriale. Tali attività sono finalizzate a orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli per una proficua preparazione, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini e alle esigenze dei singoli.

La didattica tutoriale è, inoltre, finalizzata a facilitare e guidare gli studenti nel trasferimento delle conoscenze acquisite nella pratica clinica, la progressiva acquisizione di competenze relazionali, tecniche ed educative, di abilità di giudizio clinico, pensiero critico e modelli propri della professione. Il modello di riferimento è sintetizzato nel documento della Conferenza Nazionale Permanente delle Lauree delle Professioni Sanitarie: (2010) Principi e standard del tirocinio professionale nei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie.

- i. Il sistema di tutorato che assicura la didattica tutoriale è articolato nei seguenti livelli di responsabilità:
 - a. Tutor didattico;
 - b. Tutor di tirocinio.

- a. **I Tutor Didattici.** Per assicurare lo sviluppo di competenze professionali e di carattere trasversale previste dal profilo cui il CdS prepara, è individuata la figura del "Tutor didattico". La figura del Tutor Didattico combina competenze assistenziali/riabilitative/tecniche/preventive e didattiche, svolge la sua attività nell'ambito dei percorsi/programmi formativi professionalizzanti presso la sede di erogazione del

corso di laurea e nei contesti specifici professionali ed è co-responsabile con il Responsabile delle attività Formative Professionalizzanti delle competenze professionali acquisite dagli studenti. Il Tutor Didattico è prioritariamente, un dipendente del SSR o dell'Università, appartiene alla medesima professione sanitaria del corso di laurea a cui è riferito.

- b. **Il Tutor di Tirocinio.** Per l'attività di tirocinio professionalizzante, l'Università, gli Enti del SSR e le istituzioni private accreditate, autorizzate o convenzionate con l'Università, individuano in base a quanto deliberato dal Consiglio di Corso e su proposta del Responsabile delle Attività Formative Professionalizzanti, i "Tutori di Tirocinio" che hanno l'incarico di supervisionare gli studenti nelle attività cliniche presso ciascuna sede di tirocinio, determinata in base alla programmazione didattica del corso.

Art. 8

Attività formative professionalizzanti di tirocinio

1. L'esperienza di tirocinio è guidata dal piano degli obiettivi di tirocinio, su criteri stabiliti e pesi ponderati per singolo obiettivo formativo. Il piano degli obiettivi, in linea con i regolamenti ministeriali, deve dettagliare le attività specifiche al profilo professionale consentite allo studente in relazione all'anno di corso frequentato.
2. Al fine di garantire la salute e la sicurezza dello studente, che presta la propria opera presso le strutture dove si svolge l'attività delle aziende sanitarie universitarie, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal d.lgs. 81/2008 e dal d.lgs. 101/2020, è individuato nei direttori generali delle aziende, nonché nei datori di lavoro delle medesime strutture, individuati ai sensi della normativa vigente e dalle disposizioni attuative anche aziendali.
3. Lo studente può essere ammesso alla frequenza del tirocinio clinico condizionatamente a:
 - a. essere in possesso del certificato di idoneità medico-legale rilasciato dal Servizio di Medicina del Lavoro.
 - b. avere effettuato la formazione sulla salute e sicurezza in ambito lavorativo;
 - c. aver accettato l'impegno al rispetto della Privacy e alla riservatezza.
4. Lo studente è tenuto, ogni qualvolta sia necessario ad usare i dispositivi di protezione individuali messi a disposizione dal Soggetto ospitante e a segnalare preventivamente l'eventuale indisponibilità degli stessi.
5. Per quanto riguarda gravidanza e maternità si applica la normativa che tutela le lavoratrici madri.
6. La frequenza del tirocinio da parte dello studente, è certificata attraverso strumenti di rilevazione delle presenze.
7. Lo studente è tenuto al segreto professionale.
8. È tenuto al rispetto del Codice di Comportamento per i pubblici dipendenti.
9. Lo studente esprime la propria valutazione sul tirocinio con strumenti ad hoc approvati dal CCL.

Art. 9

Frequenza del Corso di Studio

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare le attività didattiche e professionalizzanti previste dall'Ordinamento didattico del CL.

2. La frequenza viene verificata dai Docenti, adottando modalità omogenee di accertamento.
3. L'attestazione di frequenza alle attività didattiche obbligatorie di un corso di Insegnamento, è necessaria allo studente per sostenere il relativo esame. Per l'acquisizione della firma di frequenza, vige la regola del silenzio-assenso; è, pertanto, obbligo di ciascun docente comunicare al Coordinatore Didattico di Corso di Insegnamento, eventuali superamenti del limite delle assenze.
4. Per ottenere l'attestazione di frequenza, lo Studente deve aver frequentato almeno il 75% delle ore di lezione e il 100% delle ore di attività seminariale, di tirocinio/tutorato.
5. Qualora lo studente, per gravi e documentati motivi, non abbia raggiunto il minimo della frequenza delle ore di lezione previste, è facoltà dei Docenti svolgere attività didattica finalizzata al recupero delle conoscenze e delle ore perdute. Comunque a tali attività non saranno ammessi gli studenti che abbiano maturato una frequenza inferiore al 50% delle ore di attività formative programmate, per più di due moduli di insegnamento nell'arco dell'A.A. in corso.
6. Sono escluse dal computo, su istanza documentata dello studente e previa approvazione del Consiglio di CdS, assenze dovute a gravi e comprovati motivi o connesse a incarichi di rappresentanza studentesca.
7. Non è consentita la frequenza part-time al CLAS.

Art. 10 Prove di profitto

1. Il numero degli esami è quello previsto dal piano di studi e i relativi voti sono espressi in trentesimi tranne quelli di seguito indicati.
2. La valutazione delle attività formative scelte dallo studente, e la valutazione della competenza della lingua inglese sono di tipo qualitativo.
3. La valutazione dei laboratori professionalizzanti, di cui al piano degli studi del 1°, 2° e 3° anno, si conclude con il superamento, ovvero il non superamento.
4. Ogni Insegnamento, anche se articolato in più moduli, dà luogo ad un unico esame alla presenza della Commissione nominata annualmente dal Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e della salute. I Responsabili d'Insegnamento (corso integrato) devono esplicitare nel Syllabus del corso integrato una delle seguenti modalità di verifica dell'apprendimento:
 - a) una sola verifica finale nella quale sono accertate conoscenze e competenze relative a tutti i moduli, anche se assegnati a docenti diversi (con rispetto del carico didattico che deve essere proporzionato ai CFU)
 - b) svolgimento di prove parziali, i cui esiti devono essere pubblicati utilizzando lo strumento informatico delle «Prove parziali» previsto dalla piattaforma Esse3, e previsione di un appello finale unico in cui la Commissione procede alla verifica degli esiti complessivi dell'insegnamento integrato e alla relativa verbalizzazione
 - c) voto d'esame derivante da media delle prove parziali con obbligo di utilizzare la piattaforma esse3 per registrare gli esiti, seguita da una prova orale supplementare finalizzata a verificare la possibilità di alzare la media di massimo 2 punti; questa modalità deve essere chiaramente esplicitata nel Syllabus.
 - d) Nel caso delle prove parziali lo studente, per superare l'esame relativo all'insegnamento dovrà ottenere una valutazione ≥ 18 in ciascuna delle prove parziali, non potrà rifiutare l'esito della prova parziale, ma solo il voto dell'intero Corso integrato e, in tal caso, dovrà ripetere tutte le prove parziali.

- e) Le modalità di espletamento delle prove parziali devono essere definite all'interno del Syllabus del corso integrato (insegnamento) a cura del Responsabile del Corso integrato e dettagliate nel Syllabus di ciascun modulo (unità didattica).
 - f) Lo Studente deve iscriversi all'appello online della prova parziale su ESSE3. Il voto della prova parziale è valido fino alla sessione straordinaria dell'anno accademico di riferimento.
 - g) Il voto finale dell'esame del corso integrato deriva dalla media ponderata, pesata quindi sui CFU di ciascun modulo, ottenuta nelle singole prove parziali. Ai fini della definizione della media, si attribuisce all'eventuale lode ottenuta nelle prove parziali il valore di 1 punto, ossia il voto di 30 e lode nelle prove parziali corrisponde numericamente al punteggio di 31. Per attribuire la lode al voto finale d'esame, sarà necessario che la media ponderata ottenuta dallo studente nelle prove parziali relative ai vari moduli sia >30,5.
- a) Le sessioni di esami, sono definite dal Calendario didattico deliberato annualmente dal CCL.
 - b) L'ammissione all'esame di tirocinio è subordinata ai seguenti criteri:
 - b. raggiungimento del monte ore totale previsto per l'anno di frequenza;
 - c. superamento degli esami propedeutici previsti.
 - d. valutazioni positive nel tirocinio e nel tutorato cognitivo;
- La mancata soddisfazione di tutti i precedenti criteri determina la non ammissione all'esame di tirocinio.
- L'ammissione all'esame nella sessione successiva è subordinata al raggiungimento degli stessi criteri attraverso percorsi personalizzati di recupero.
- c) La valutazione certificativa finale di tirocinio viene formulata in trentesimi prendendo in considerazione, oltre alla prova d'esame, le valutazioni espresse dai Tutor di Tirocinio e dai Tutor Didattici.
 - d) Per le prove di profitto di tirocinio sono previsti due appelli, il secondo dei quali deve svolgersi entro il mese di febbraio dell'anno accademico successivo.
 - e) Qualora lo studente non superi o non sostenga l'esame di tirocinio relativo all'anno di corso, non può frequentare il tirocinio dell'anno successivo.
 - f) Qualora lo studente non superi o non sostenga gli esami di tirocinio dovrà ripetere tutto il tirocinio relativo all'anno di corso frequentato.

Art.11 Piano degli studi

1. Il "Piano degli Studi" approvato annualmente dal Consiglio di Dipartimento viene allegato al presente Regolamento e pubblicato sul sito web del Corso di Laurea.
2. L'iscrizione a ciascuno degli anni di corso deve avvenire nei tempi indicati annualmente sul Manifesto degli studi.

Art. 12 Impegno orario delle attività formative e di studio Individuale

1. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente, per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'Ordinamento Didattico ai fini del conseguimento del titolo di studio, è il Credito

Formativo Universitario (CFU).

2. Il CLAS prevede 180 CFU complessivi, articolati in tre anni di corso, comprensivi di attività formative compresi i tirocini clinici ed altre attività professionalizzanti, finalizzate alla maturazione di specifiche competenze professionali.
3. Ad ogni CFU corrispondono 25 ore totali di impegno medio per studente, comprensive di lezioni, esercitazioni, laboratori, lavoro sperimentale e pratico, seminari, tirocini, elaborati, tesi e altre attività di formazione), secondo quanto disposto dalla normativa vigente. A ciascun credito formativo universitario (CFU) si attribuisce un valore medio di 10 ore per le lezioni frontali e di 15 ore per lo studio individuale.
Ciascun CFU dedicato al tirocinio clinico/tutorato cognitivo ammonta a 25 ore di impegno complessivo dello studente.

Art. 13 Propedeuticità

1. Le propedeuticità sono elencate nel piano degli studi.
2. Per poter sostenere un esame per il quale è prevista una propedeuticità specifica, è necessario aver superato il relativo esame indicato nella tabella.
3. Tutti gli esami annuali di tirocinio prevedono quale propedeuticità il superamento dell'esame di tirocinio dell'anno precedente. Qualora lo studente non superi o non sostenga l'esame di tirocinio relativo all'anno di corso, non può frequentare il tirocinio dell'anno successivo.

Art. 14 Acquisizione delle competenze linguistiche - lingua Inglese

1. In merito alle competenze linguistiche, il livello di conoscenza della lingua inglese, corrispondente al B2 del quadro comune europeo di riferimento, viene acquisito tramite i CFU previsti all'interno dei TAF E. La verifica dell'apprendimento di tali attività formative si deve intendere assolta come acquisizione di una idoneità senza la previsione di una votazione in trentesimi;
In una prima fase viene accertato il livello richiesto tramite l'esibizione di una dichiarazione di livello linguistico, ossia il possesso di una certificazione rilasciata da una struttura esterna riconosciuta, così come indicata nella tabella delle certificazioni AICLU.
In assenza della suddetta certificazione esterna, lo studente seguirà il percorso formativo volto al raggiungimento della suddetta idoneità linguistica tramite il superamento del test nel rispetto di quanto stabilito dall'Ateneo.
2. Gli studenti in possesso di un livello inferiore a quello finale di competenza linguistica previsto dal CdS sono tenuti a frequentare e ottenere l'idoneità in corsi appositamente erogati dall'Ateneo, a seconda del livello di partenza, al fine del raggiungimento del livello finale di competenza.

Art. 15

Mobilità internazionale degli studenti

1. I CFU conseguiti per gli insegnamenti e quelli conseguiti relativamente al tirocinio (1 cfu ogni 25 ore di tirocinio, in conformità con gli accordi didattici learning agreement tra l'Università degli Studi di Trieste e di Udine e l'Università/Azienda ospitante), dopo idonea verifica, sia preventiva che ex-post, durante i periodi di studio trascorsi dallo studente nell'ambito di programmi ufficiali di scambio dell'Ateneo (Socrates/Erasmus, accordi bilaterali, etc), vengono riconosciuti dal CCL, in conformità con gli accordi didattici (learning agreement) tra l'Università degli Studi di Trieste e l'Università ospitante, stabiliti preventivamente dal responsabile per gli scambi universitari (designato dal CCLAS e/o responsabile Erasmus). La votazione viene definita da apposite tabelle di conversione.
2. Agli studenti che avranno fruito nel corso degli studi di un periodo di formazione all'Estero nell'ambito di programmi di scambio, verrà riconosciuto un incremento di punteggio in sede di attribuzione di voto di laurea, nella misura di 1 punto in caso di mobilità per tirocinio e di 2 punti in caso di mobilità per studio.

Art. 16

Iscrizione a singoli corsi di insegnamento

Non è ammessa la frequenza ai corsi singoli da parte di studenti non iscritti al CdL Assistenza Sanitaria.

Art. 17

Trasferimenti/passaggi di studenti e riconoscimento CFU

1. Le richieste di trasferimenti/passaggi al CL sono esaminate dal CCL, su proposta della CD. I termini per la presentazione delle domande di trasferimenti/passaggi sono fissati dal calendario didattico dell'Ateneo.
2. Gli studenti, iscritti in un Ateneo italiano ad un Corso di Laurea ordinato secondo le disposizioni del DM MIUR 22.10.2004, n. 270 e del DM-MIUR 19.02.2009, possono chiedere il trasferimento al CL. Il CCL, su proposta della CD, valuta e delibera, sulla congruità dei CFU, in possesso del richiedente, rispetto agli obiettivi formativi previsti dall'ordinamento didattico.
3. Gli studenti, iscritti presso un Ateneo straniero, possono chiedere il trasferimento al CL. Il CCLAS, su proposta della CD, valuta e delibera sulla congruità delle conoscenze e delle competenze, in possesso del richiedente, rispetto agli obiettivi formativi del Corso, utilizzando ove possibile, il sistema ECTS (European Credit Transfer System).
4. Il CCL, su proposta della CD, può riconoscere ulteriori CFU, riconducibili nell'ambito della tipologia seminariale o di altra tipologia.

Art. 18

Prova finale e conseguimento del titolo di laurea

1. Per essere ammesso all'esame finale di Laurea, con valore abilitante all'esercizio della professione sanitaria di Assistente Sanitario lo studente deve:
 - aver frequentato gli insegnamenti per un monte ore non inferiore al 75% del previsto, fatte salve particolari situazioni oggetto di specifica valutazione da parte del docente;
 - aver superato tutti gli esami previsti ed aver maturato 174 CFU, esclusi quelli della prova finale;

- aver completato tutti i tirocini, al cento per cento delle ore previste, ed aver superato l'esame finale di tirocinio per ciascun anno di corso.
 - avere fatto pervenire all'Ufficio Carriere la documentazione richiesta.
2. La prova finale si svolge ai sensi dell'art. 7 del DM-MIUR 19.02.2009 e la Commissione è composta da non meno di sette e non più di undici membri, nominati dal Rettore su proposta del CCL, e comprende almeno due membri, designati dall'Ordine TSRM PSTRP. Possono, altresì, far parte della Commissione altri docenti secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 8 del Regolamento Didattico di Ateneo di UNITS e dall'art. 41 del Regolamento Didattico di Ateneo di UNIUD.
 3. Le date delle sedute sono comunicate, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'inizio della prima sessione, ai Ministeri dell'Università e Ricerca e della Salute che inviano propri esperti, come rappresentanti alle singole sessioni. Essi sovrintendono alla regolarità dell'esame di cui sottoscrivono i verbali. In caso di mancata designazione dei predetti componenti di nomina ministeriale, il Rettore può esercitare il potere sostitutivo.
 4. Prova finale:
 - a) La prova finale è organizzata con Decreto del MIUR, di concerto con il Ministero della Salute, in due sessioni definite a livello nazionale. La prima, di norma, nel periodo ottobre-novembre, la seconda in marzo-aprile.
 - b) Il superamento della prova pratica e la preparazione e dissertazione della tesi di laurea comportano l'attribuzione di 6 CFU.
 - c) La prova finale si compone di una prova pratica e della redazione e dissertazione di un elaborato di tesi.
 - d) La prova pratica scritta/orale (discussione di casi clinici), assume funzione di esame di stato abilitante alla professione di Assistente Sanitario. Lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e le abilità tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale dell'Assistente Sanitario secondo le Linee guida definite a livello ministeriale. La prova pratica è valutata con punteggio da 0 a 5 punti. L'assegnazione di un punteggio pari a zero sancisce il mancato superamento della prova e non permette di accedere alla dissertazione della tesi di laurea.
 - e) La tesi di laurea dev'essere elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore e può essere sperimentale oppure compilativa. La stesura e la dissertazione della tesi finale sono valutate con punteggio da 0 a 5 punti. Relatori dell'elaborato potranno essere i docenti degli Atenei di Trieste e di Udine individuati nel CL.
 - f) Durante la dissertazione della tesi, tutta la commissione di Laurea agisce da controrelatore.
 - g) Il voto di Laurea è espresso in centodecimi (con eventuale lode) e non può essere inferiore alla media ponderata degli esami.
 - h) Il voto finale viene calcolato in base alla media ponderata a cui vanno aggiunti i punti ottenuti nella prova pratica e nella dissertazione della tesi.
 - i) Il punteggio finale può essere aumentato in base:
 - al numero di lodi conseguite nel triennio di studi (massimo 2 punti su 110)
 - alle esperienze di mobilità internazionale (es. Erasmus) (massimo 2 punti su 110)
 - n) La lode può essere attribuita, con parere unanime della Commissione, ai candidati che conseguano un punteggio finale non inferiore a 110/110 e che siano in possesso di almeno uno dei seguenti criteri:
 - un numero di lodi non inferiore a 3 acquisite nel triennio;
 - una media ponderata a base 110 superiore a 105 degli esami sostenuti nel triennio
 - l'ottenimento del massimo punteggio sia nella prova pratica sia nella tesi.

Art. 19
Sperimentazione

1. Nel quadro delle norme che regolamentano la sperimentazione didattica, fatta salva l'osservanza dei regolamenti di Ateneo, di Dipartimento e del presente Regolamento, il CCL può attivare sperimentazioni didattiche.
2. Il CCL promuove e partecipa alle attività di ricerca e di sperimentazione negli ambiti coerenti con gli obiettivi formativi ed in piena collaborazione con gli enti convenzionati.

Art. 20
Sito web del Corso di Laurea

Il CL implementerà un proprio Sito Web, ad integrazione di quello dell'Ateneo, nel quale pubblicherà tutte le informazioni utili per gli studenti, per il personale docente promuovendo altresì la conoscenza del corso di studi tra la popolazione ed i potenziali candidati alla frequenza.

Art. 21
Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento è valido per l'A.A. 2024/2025.

Art. 22
Norme finali e transitorie

1. Gli studenti fuori corso, già iscritti al CL, sono tenuti a seguire l'Ordinamento più recente. Il CCL ed il Consiglio di Dipartimento, per le rispettive competenze, sulla base di precostituite tabelle di equipollenza e dell'equivalenza ore/CFU, esaminati i curricula degli Studenti, delibera le modalità di passaggio dal precedente al nuovo Ordinamento.
2. A partire dall'anno accademico 2024/25 sarà attivato il 1° anno di corso secondo quanto previsto dal presente Regolamento.